

Legge regionale 30 ottobre 2000 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Art. 7

(Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo edelle attività internazionali)

- 1.** La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all'articolo 4 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in regione.
- 2.** Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3.** Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'articolo 6, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.